

Condizioni generali (CG) CombiRisk Business

Edizione 03.2015

C7 Assicurazione igiene

Indice

Oggetto dell'assicurazione

- C7.1 Cose e spese assicurate
C7.2 Cose e spese non assicurate

Copertura assicurativa

- C7.3 Rischi e danni assicurati
C7.4 Rischi e danni non assicurati
C7.5 Luogo di assicurazione

Sinistro

- C7.6 Calcolo del danno in caso di chiusura dell'azienda
C7.7 Circostanze particolari in caso di chiusura dell'azienda
C7.8 Calcolo dell'indennizzo
C7.9 Periodo di garanzia in caso di chiusura dell'azienda e divieto di attività

Disposizioni generali

- C7.10 Basi contrattuali integrative
C7.11 Definizioni

Oggetto dell'assicurazione

- C7.1 Cose e spese assicurate
Sono assicurati a scelta e secondo la definizione nella polizza:
- C7.1.1 in caso di chiusura dell'azienda e di danni di ripercussione:
- a) a cifra d'affari lorda (inclusa l'eventuale imposta sul valore aggiunto);
 - b) l'utile lordo d'assicurazione (inclusa l'eventuale imposta sul valore aggiunto);
 - c) le spese supplementari
Le spese supplementari presumibilmente necessarie per il mantenimento dell'attività durante il periodo di interruzione d'esercizio. Sono considerate spese supplementari:
 - le spese per la limitazione del danno (eventuali spese inferiori ven gono fatturate con le spese supplementari);
 - le spese speciali fino al 20% della cifra d'affari lorda assicurata o dell'utile lordo d'assicurazione, in ogni caso almeno CHF 10'000.00. Tali spese sono generate dal sinistro, ma hanno un effetto di limitazione del danno solo dopo la scadenza del periodo di garanzia (p.es. pene convenzionali);
 - d) sovvenzioni e contributi
Sovvenzioni e contributi sono assicurati a condizione che siano inclusi nella cifra d'affari lorda dichiarata o nell'utile lordo d'assicurazione.
- C7.1.2 In caso di divieto di attività:
la Società corrisponde un'indennità giornaliera conformemente a quanto previsto dalla polizza per ciascun giorno di lavoro perso e per ciascuna persona interessata. Se il grado di occupazione è inferiore al 100%, l'indennità giornaliera è ridotta proporzionalmente al grado di occupazione corrente;
Per gli esercizi stagionali la durata del pagamento delle indennità giornaliera è limitata inoltre alla fine della stagione;
Durante il periodo di una totale o parziale chiusura dell'azienda tale indennità non viene versata.
- C7.1.3 In caso di danni alle merci:
le merci e i rifiuti riciclabili. Le merci appartenenti a terzi (proprietà di terzi) sono coassicurate a titolo sussidiario.
- C7.1.4 In caso di deterioramento di merci in impianti frigoriferi, congelatori o riscaldanti:
le merci secondo quanto previsto dalla polizza, incluse le spese di cui all'art. C7.1.5 delle CG.

- C7.1.5 le spese mediche, le spese di sgombero e smaltimento e le spese di pulizia.
- C7.2 Cose e spese non assicurate
Non sono assicurati:
- C7.2.1 gli animali vivi e le piante vive;
- C7.2.2 le carni che non siano state dichiarate incondizionatamente idonee al consumo o all'importazione dall'Ispezione ufficiale delle carni macellate;
- C7.2.3 le merci per le quali sussiste un'assicurazione separata;
- C7.2.4 il tabacco;
- C7.2.5 i medicinali (esclusi quelli per terapie prescritte da un medico);
- C7.2.6 la sostituzione di beni di inventario o mobili (esclusi gli accessori da cucina) che potrebbero mettere in pericolo la salute dell'essere umano ai sensi dell'art. C7.3.1 delle CG (p.es. materassi, mobili ecc.);
- C7.2.7 Valgono inoltre le esclusioni generali previste dall'art. C0.1 delle Condizioni generali (CG), C0 Disposizioni comuni Assicurazione beni mobili, e dalle Condizioni generali (CG) CombiRisk Business, A Disposizioni comuni.

Copertura assicurativa

- C7.3 Rischi e danni assicurati
Sono assicurati:
- C7.3.1 i danni dovuti a misure disposte o raccomandate dalle autorità per evitare che la salute dell'essere umano sia messa in pericolo da generi alimentari, oggetti d'uso comune e articoli di consumo:
- a) chiusura dell'azienda
i danni derivanti dall'interruzione d'esercizio che insorgono quando l'attività dell'azienda assicurata deve essere parzialmente o totalmente sospesa a seguito di misure disposte o raccomandate delle autorità;
 - b) danni di ripercussione
Si verifica un danno di ripercussione se l'azienda assicurata subisce un danno derivante dall'interruzione d'esercizio dovuto alla chiusura ai sensi dell'art. C7.3.1.a) verificatosi presso un'azienda terza fornitrice o cliente diretta. La garanzia decorre dal momento in cui si verifica il sinistro presso l'azienda terza;
 - c) danni alle merci
Sono assicurate le merci che, a seguito di misure disposte o raccomandate dalle autorità, non potranno più essere utilizzate.
- C7.3.2 deterioramento di merci in impianti frigoriferi, congelatori o riscaldanti
Il deterioramento di merci negli appositi contenitori (impianti frigoriferi, congelatori e riscaldanti come frigoriferi, congelatori, celle accessibili, contenitori in metallo e cisterne) per un guasto imprevisto e improvviso all'impianti frigoriferi, congelatori o riscaldanti o per l'interruzione imprevista e improvvisa della fornitura pubblica di energia elettrica presso l'azienda assicurata;
Con merci congelate si intendono le derrate alimentari per gli esseri umani conservate a temperature inferiori a -15 gradi Celsius. Tali merci sono deteriorate quando la temperatura di conservazione supera i 0 gradi per un guasto del gruppo refrigerante o un'interruzione della fornitura di energia elettrica all'azienda assicurata e non possono più essere messe in commercio ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza sulle derrate alimentari;
Con impianti frigoriferi, congelatori e riscaldanti si intendono tutti i contenitori/locali frigoriferi e congelatori e gli impianti riscaldanti muniti dello stesso elemento congelamento refrigerante o riscaldante. I cavi dell'energia elettrica non sono parte integrante degli impianti frigoriferi, congelatori e riscaldanti;
Il deterioramento di merci in impianti frigoriferi, congelatori o riscaldanti messi in funzione da più di 10 anni è assicurato fino a concorrenza della somma assicurata pattuita solo se:
 - gli impianti frigoriferi, congelatori o riscaldanti vengono control-

lati annualmente in virtù di un contratto di servizio,
oppure

- gli impianti frigoriferi, congelatori o riscaldanti sono muniti di un sistema di allarme con dispositivo di trasmissione a distanza che scatta immediatamente in caso di guasto;

Qualora non sia stato sottoscritto un contratto di servizio, non vi sia un sistema di trasmissione dell'allarme o qualora l'ultimo controllo degli impianti frigoriferi, congelatori o riscaldanti effettuato da un tecnico risalga a più di anno prima, l'indennizzo previsto dalla polizza si riduce ad ogni ulteriore anno d'esercizio degli impianti del 20%.

A partire dal 16° anno d'esercizio non viene erogata più alcuna prestazione assicurativa.

C7.4 Rischi e danni non assicurati

Non sono assicurati, nella misura in cui l'assicurato non possa provare che non sussiste una relazione fra gli eventi menzionati e il danno:

- C7.4.1 la carenza di capitali causata da danni alle merci e/o alle cose o da danni dovuti alla chiusura dell'azienda;
 - C7.4.2 i danni dovuti a difetti di produzione che sono stati o avrebbero dovuto essere appurati nel corso di un controllo di qualità;
 - C7.4.3 i danni causati da virus influenzali (inclusa influenza aviaria, suina ecc.), prioni (scrapie, encefalopatia spongiforme bovina, malattia di Creutzfeldt-Jakob, ecc.) e tutti i tipi di malattie veneree;
 - C7.4.4 i danni dovuti alla presa in consegna di merce contaminata o sospetta, se tali condizioni erano note al contraente o ai suoi incaricati o se avrebbero dovuto essere note a tali persone nel rispetto delle comuni norme di diligenza;
 - C7.4.5 i danni coperti dall'assicurazione contro l'incendio, i danni causati da eventi naturali, i danni d'acqua o i danni ai vetri o che potrebbero essere coperti in base a convenzione speciale, come anche i danni cagionati dalle acque di bacini artificiali o di altri impianti idrici;
 - C7.4.6 l'ampliamento degli impianti o le innovazioni apportate dopo il sinistro;
 - C7.4.7 i danni dovuti al deterioramento naturale delle merci;
 - C7.4.8 i danni dovuti ad accordi di diritto privato stipulati in aggiunta al diritto pubblico;
 - C7.4.9 le violazioni delle disposizioni legali o delle direttive delle autorità da parte del contraente o dei suoi incaricati;
 - C7.4.10 i danni dovuti a organismi geneticamente modificati/manipolazioni genetiche;
 - C7.4.11 i danni dovuti all'impiego di sostanze chimiche, biologiche, biochimiche o di onde elettromagnetiche come armi;
 - C7.4.12 i danni dovuti a parassiti come topi, ratti, scarafaggi, acari ecc., quando non sono da considerarsi vettori di agenti patogeni che causano malattie trasmissibili;
 - C7.4.13 i danni dovuti a un difetto degli impianti frigoriferi congelatori o riscaldanti a causa di mancanza di manutenzione, interruzione dell'energia elettrica all'azienda assicurata, manipolazioni errate come anche i danni agli impianti stessi.
- C7.5 Luogo di assicurazione
- C7.5.1 Assicurazione esterna
- Vige in complemento al art. C0.2.2:
- Le merci consegnate dal contraente sono coassicurate in tutto il mondo, a condizione che il contraente riesca a provare che queste sono state contaminate prima della consegna;
- C7.5.2 Danni di ripercussione
- La copertura assicurativa è limitata ai danni di ripercussione causati da aziende terze nell'ambito degli Stati UE/EFTA.

Sinistro

- C7.6 Calcolo del danno in caso di chiusura dell'azienda
- C7.6.1 La differenza fra la cifra d'affari lorda effettivamente conseguita durante il periodo di garanzia e quella prevista in assenza di interruzione d'esercizio o l'utile lordo d'assicurazione, al netto della differenza fra le spese stimate e quelle effettivamente sostenute.
- Se il contratto è stato stipulato sulla base di una cifra d'affari o di un utile lordo d'assicurazione troppo bassi, il danno viene risarcito unicamente nella proporzione esistente tra somma dichiarata e somma accertata. È determinante l'esercizio dichiarato menzionato nella polizza o dichiarato per il calcolo;

C7.6.2 Spese supplementari ai sensi dell'art. C7.1.1.c) delle CG.

Le spese per le misure di riduzione dei danni che hanno effetto oltre il periodo dell'interruzione d'esercizio o il periodo di garanzia vengono ripartite fra l'avente diritto e la Società in base ai vantaggi che ne traggono le rispettive parti, a condizione che sia stata esaurita la copertura delle spese speciali.

C7.7 Circostanze particolari in caso di chiusura dell'azienda

C7.7.1 Per il calcolo del danno vanno tenute in considerazione le circostanze che, durante il periodo di garanzia, avrebbero influito sul risultato ai sensi dell'art. C7.6.1 se non si fosse verificata l'interruzione d'esercizio;

C7.7.2 Qualora dopo il sinistro non venga ripristinata l'attività aziendale, la Società risarcisce soltanto le spese continue effettive che, in assenza di un'interruzione d'esercizio, sarebbero state coperte dalla cifra d'affari lorda o dall'utile lordo d'assicurazione assicurato. A tal proposito si tiene conto della durata d'interruzione presunta nei limiti del periodo di garanzia.

C7.8 Calcolo dell'indennizzo

C7.8.1 In caso di chiusura dell'azienda:

L'indennizzo è limitato complessivamente alla somma assicurata pattuita;

C7.8.2 In caso di danni alle merci:

- a) l'indennizzo per le cose assicurate viene calcolato in base al valore di risarcimento al momento del sinistro, dedotto il valore di ciò che resta (danno totale). In caso di danno parziale vengono rimborsate al massimo le spese di riparazione;
- b) un eventuale valore affettivo personale non viene risarcito;
- c) per le merci e i prodotti naturali il valore di risarcimento è il prezzo di mercato;
- d) se occorre procedere a un trattamento delle merci, i costi relativi a tale trattamento e al riconfezionamento come anche a un'eventuale riduzione del valore sono rimborsati.

C7.9 Periodo di garanzia in caso di chiusura dell'azienda e divieto di attività

La Società risponde per 90 giorni a decorrere dalla data del sinistro, a meno che non sia stato concordato un periodo di garanzia più lungo.

Per gli esercizi stagionali la garanzia è limitata inoltre al momento in cui l'esercizio sarebbe stato chiuso comunque anche se non si fosse verificato il sinistro.

Disposizioni generali

C7.10 Basi contrattuali integrative

Valgono inoltre le disposizioni delle Condizioni generali (CG), C0 Disposizioni comuni Assicurazione beni mobili e delle Condizioni generali (CG) CombiRisk Business, A Disposizioni comuni, alla base del contratto.

C7.11 Definizioni

C7.11.1 Spese mediche

Spese mediche in relazione all'evento assicurato (p.es. esami, test di laboratorio effettuati da istituti riconosciuti, vaccinazioni) per gli impiegati dell'azienda e le persone che vivono in comunione domestica con loro, in via sussidiaria rispetto alle assicurazioni malattia già in essere;

C7.11.2 Spese di sgombero e spese di smaltimento

Importo effettivamente pagato per lo sgombero dei resti di cose assicurate e il loro trasporto fino al luogo di deposito più vicino e più idoneo nonché per il deposito, lo smaltimento e la distruzione;

Restano escluse dall'assicurazione le spese per lo smaltimento di aria, acqua e terra (comprese fauna e flora), pur se frammiste a cose assicurate o da queste ricoperte (le spese di decontaminazione del terreno e dell'acqua di spegnimento sono tuttavia assicurabili);

C7.11.3 Raccomandazioni e disposizioni delle autorità

Per raccomandazioni o disposizioni delle autorità si intendono i seguenti provvedimenti, emanati sulla base di disposizioni legali dalle competenti autorità svizzere o del Principato del Liechtenstein, ovvero da laboratori accreditati ai sensi della NE 45001/ISO 17025:

- a) chiusura totale o parziale dell'azienda, quarantena o limitazione dell'attività aziendale;
- b) divieto di attività per persone impiegate nell'azienda;
- c) eliminazione o trattamento di merce infetta;

C7.11.4 Autorità riconosciute

I provvedimenti devono essere pronunciati da un'autorità competente svizzera o del Principato del Liechtenstein e devono essere superati i valori limite delle disposizioni legali vigenti al momento del sinistro. I laboratori accreditati ai sensi della NE 45001/ISO 17025 sono equiparati alle autorità;

C7.11.5 Pene convenzionali

L'indennizzo di una pena convenzionale è coperto dall'assicurazione solo nel caso in cui tale pena sia stata accordata/fissata contrattualmente tra l'assicurato e la controparte prima del verificarsi del sinistro e possa essere indennizzata nel quadro delle nostre condizioni;

C7.11.6 Spese speciali

Spese finalizzate alla limitazione del danno che non insorgono durante il periodo di garanzia o che subentrano soltanto dopo la fine di quest'ultimo. Vengono considerate tali anche le pene convenzionali documentabili previste a livello contrattuale;

C7.11.7 Fondamenti giuridici

I valori limite fissati nelle rispettive disposizioni legali in vigore il giorno dell'evento costituiscono la base di valutazione;

C7.11.8 Spese di pulizia

Pulizia e disinfezione dell'azienda e dei mezzi di trasporto e conseguenti danni materiali a edifici, installazioni e mezzi di trasporto;

C7.11.9 Cifra d'affari lorda (IVA inclusa se l'azienda non ha diritto alla detrazione dell'IVA)

La cifra d'affari lorda corrisponde:

- a) per le società di servizi, al ricavo derivante dalle prestazioni fornite;
- b) per le fabbriche, al ricavo derivante dalla vendita degli oggetti prodotti;
- c) per le aziende commerciali, al ricavo derivante dalla vendita delle merci commercializzate;

C7.11.10 Merci

Per merci si intendono le derrate alimentari di produzione propria o acquistate come anche i rifiuti riciclabili.